

- 3) il presente accordo è finalizzato ad accompagnare alla pensione fino ad un massimo di 4 dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro entro il 31/03/2015, secondo quanto previsto nei punti successivi, a condizione:
- che entro tale data l'INPS abbia validato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica richiesti in capo al lavoratore;
 - che l'azienda abbia presentato la domanda telematica di prestazione di cui al paragrafo 4.4 della circolare INPS n. 119 del 1° agosto 2013, con conseguente corresponsione della prestazione da parte dell'INPS della prestazione pensionistica dalla data di cessazione.
- 4) Il presente accordo riguarda il personale con qualifica impiegatizia che maturi i requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 2 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
- 5) Le prestazioni nei confronti dei dipendenti interessati verranno meno alla data di scadenza comunicata dall'INPS, salvo quanto previsto al punto 5 della circolare INPS n. 119 del 1°/08/2013, in caso di eventuali modifiche normative sopravvenute. La prestazione non è reversibile.
- 6) Il personale interessato dovrà esplicitare la propria adesione al presente piano nei termini di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 entro il 30/09/2014 e tale manifestazione di adesione deve considerarsi irrevocabile e unicamente subordinata al completamento da parte dell'INPS delle verifiche dei requisiti individuali e all'erogazione dell' incentivo all'esodo di cui al successivo punto 11.
- 7) Nel caso in cui le manifestazione di interesse pervenute siano superiori rispetto a quelle attese troverà applicazione il seguente criterio di priorità ovvero i dipendenti che hanno maturato o che matureranno i requisiti pensionistici nel minor lasso temporale.
- 8) Per il personale interessato l'azienda ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall'articolo 34, comma 54, lettere b) e c) del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012) si impegna:
- a presentare copia del presente accordo alla sede INPS presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, al fine di attivare la procedura di verifica da parte dell'Istituto;
 - a presentare apposita domanda all'INPS, corredata dalla lista dei dipendenti aderenti e sarà accompagnata da una fideiussione a garanzia della solvibilità, in relazione agli obblighi previsti dalla legge;
 - a corrispondere, tramite l'INPS, a favore dei dipendenti coinvolti nel piano e in caso di esito positivo dell'istruttoria, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione calcolato in base alle regole vigenti alla data di cessazione e a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di pensionamento, entro un periodo massimo di 24 mesi dalla cessazione del rapporto, impegnandosi a sostenere l'eventuale maggiore costo della prestazione risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa (paragrafo 4.2 della circolare INPS n. 119 del 1° agosto 2013).
- 9) La mancanza dei requisiti soggettivi per l'accesso al trattamento pensionistico comporta l'invalidità dell'accordo individuale.



- 10) All'atto della validazione dei requisiti soggettivi da Parte dell'INPS si determinerà la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (con la sottoscrizione di un verbale individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 cc e degli artt. 410 e segg. c.p.c.) e l'azienda provvederà – secondo le istruzioni dell'istituto - al versamento all'INPS della provvista mensile della prestazione mensile di cui all'art 4 L.92/2012, con erogazione del trattamento nei confronti dell'ex dipendente da parte dell'istituto a partire dal mese successivo a quello di cessazione.

